



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI

CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

SETTORE: GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

N. di registro Generale 201 del 03-02-2026

N. di Registro di Settore 35 del 03-02-2026

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 E SEGG. DEL D.LGS. N. 152/2006 COMUNE DI LANCIANO (CH) - VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO: VARIAZIONE PREVISIONE DI INFRASTRUTTURAZIONE STRADALE IN LOCALITÀ VILLA MARTELLI MEDIANTE LA SUA RIMOZIONE ED ELIMINAZIONE CONSEGUENTE VINCOLO ESPROPRIATIVO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con la delibera di C.C. n° 14 del 15/03/2024 ad oggetto: “Variante specifica al vigente strumento urbanistico: variazione previsione di infrastrutturazione stradale località Villa Martelli mediante la sua rimozione, e eliminazione vincolo espropriativo” il Comune di Lanciano ha annullato la previsione della realizzazione di una bretella di collegamento tra via Spataro, in prossimità del bivio di via Villa Martelli sita in zona Piano di Edilizia Economica Popolare (PEEP), e la Zona Artigianale localizzata in zona Piano per Insediamenti Produttivi (PIP);
- con la stessa delibera è stata adottata la variante specifica al vigente strumento urbanistico nella eliminazione della bretella stradale di collegamento delle zone PEEP e PIP in località Villa Martelli, che comporta la soppressione del relativo vincolo espropriativo conseguente alla infrastrutturazione stradale
- detta Variante si configura come Piano/Programma (P/P) di cui all’art. 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” (meglio noto come Testo Unico Ambientale - TUA), relativo alla destinazione dei suoli (comma 2). Per quanto la Variante sia finalizzata alla modifica d'uso di piccole aree a livello locale (comma 3) dello strumento urbanistico comunale vigente, l’autorità competente (in questo caso il Comune di Lanciano – Settore Ambiente e Patrimonio), così come definita dall’art. 3-sexies, stabilisce se essa (la variante) possa o meno produrre impatti significativi sull'ambiente secondo le disposizioni di cui all'articolo 12. Questo assegna all’autorità procedente, anche questa così definita dall’art. 3-sexies, il compito di trasmettere all’autorità competente(in questo caso il Comune di Lanciano – Settore Governo del Territorio) un rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità (VA) a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprendente una descrizione del piano o

programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente della sua attuazione;

CONSIDERATO che nell'ambito del procedimento di variante conseguente alla cancellazione del vincolo preordinato all'esproprio, la procedura dispiega i suoi effetti al momento della disposizione d'efficacia di cui all'ultimo periodo dell'Art. 19 comma 4 del medesimo Testo Unico Espropri mediante apposito e successivo atto deliberativo consiliare di approvazione della variante;

RICHIAMATA:

- la determina Dirigenziale n. 1981/390 del 27/11/2025 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione VAS al Dott. Biol. Tommaso Pagliani;

VISTO l'allegato 2 con il quale sono state individuate le autorità competente e proponente ai fini dell'applicazione delle procedure VAS;

VISTO il decreto Sindacale n. 27 del 14.11.2024 col quale si rinnova il conferimento d'incarico dirigenziale del settore "Governo del Territorio" all'Arch. Luigina Mischiatti;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. di avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 del D.lgs 152/06 e s.m.i come indicato nello schema allegato (All. n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare riferimento ai tempi e ai compiti di ciascuna Struttura coinvolta;
2. di costituire l'assetto di competenze in materia di VAS come indicato nello schema allegato (All. n. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di individuare i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nel corso di svolgimento della VAS, disciplinata dall'art. 12 e ss. del D.Lgs 152/06 e s.m.i., nei soggetti indicati nell'elenco allegato (All. n. 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente Determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, sulla sezione Amministrazione Trasparente per la pubblicazione di tutte le fasi e documenti della relativa procedura.

Lanciano, 03-02-2026

II DIRIGENTE
LUIGINA MISCHIATTI
Firmato digitalmente



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

DETERMINAZIONE

N. di Reg. Generale 201 del 03-02-2026

N. di Registro di Settore 35 del 03-02-2026

CIG:

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 E SEGG. DEL D.LGS. N. 152/2006 COMUNE DI LANCIANO (CH) - VARIANTE SPECIFICA AL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO: VARIAZIONE PREVISIONE DI INFRASTRUTTURAZIONE STRADALE IN LOCALITÀ VILLA MARTELLI MEDIANTE LA SUA RIMOZIONE ED ELIMINAZIONE CONSEQUENTE VINCOLO ESPROPRIATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 03-02-2026, con numero di albo 347 come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Lanciano, 03-02-2026

Il Responsabile della pubblicazione
LUIGINA MISCHIATTI
Firmato digitalmente

DETERMINAZIONE N. di Reg. Generale 201 del 03-02-2026 N. di Registro di Settore 35 del 03-02-2026

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Certificato di Pubblicazione Pag. 1 | 1

Allegato n. 1

OGGETTO: Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 e segg. del D.Lgs. n. 152/2006 – Comune di Lanciano (CH) - Variante specifica al vigente strumento urbanistico: variazione previsione di infrastrutturazione stradale in località Villa Martelli mediante la sua rimozione ed eliminazione conseguente vincolo espropriativo

A) INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ

Il Settore Ambiente e Patrimonio, di cui è responsabile ad interim l'Arch. Luigina Mischiatti, è **l'Autorità competente** di cui alla lettera p) comma 1 art. 5 del DLgs 152/2006 e s.m.i., cioè ("la pubblica amministrazione cui compete la l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato").

Il Settore Governo del Territorio, di cui è responsabile l'Arch. Luigina Mischiatti, **rappresenta l'Autorità proponente** di cui alla lettera r) comma 1 art. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i. cioè il soggetto pubblico o privato che elabora il piano-programma soggetto alle disposizioni del presente decreto.

Il Biologo Dott. Tommaso Pagliani è il soggetto deputati a fornire supporto tecnico-scientifico all'Autorità proponente per l'elaborazione dei documenti di VAS, giuste determina Dirigenziale n. 1981/390 del 27/11/2025.

Il Consiglio Comunale è **l'Autorità procedente** di cui alla lettera q) comma 1 art. 5, cioè ("...la pubblica amministrazione che elabora il piano-programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predisporre il piano-programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano-programma").

B) SCHEMA GENERALE VAS

1. Con il Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS ex art. 12 del D.lgs 152/06 e s.m.i. vengono forniti una descrizione del P/P e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del citato Decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale (SCA di seguito) da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del citato Decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il P/P avere impatti significativi sull'ambiente. Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il P/P al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla parte I del Decreto e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione del Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18.
5. Qualora il provvedimento di verifica determini l'assoggettamento alla VAS del P/P, è necessario predisporre un Rapporto Preliminare, detto anche Scoping, sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, sulla base del quale il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

6. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro quarantacinque (45) giorni, per effetto della L. 29 dicembre 2021, n. 233 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” (GU n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 48), dall’invio del Rapporto Preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.
7. La redazione del Rapporto Ambientale spetta all’autorità proponente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione.
8. Nel Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI al suddetto decreto riporta le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.
9. Il Rapporto Ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.
10. La proposta di piano/programma (P/P) è comunicata, anche secondo modalità concordate, all’autorità competente. La comunicazione comprende il Rapporto Ambientale e una Sintesi Non Tecnica dello stesso. Dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’*articolo 14, comma 1* del D.Lgs 152/2006, decorrono i tempi dell’esame istruttorio e della valutazione. La proposta di P/P e il Rapporto Ambientale sono altresì messi a disposizione dei SCA e del pubblico interessato affinché questi abbiano l’opportunità di esprimersi.
11. La documentazione è depositata presso gli uffici dell’autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

2. Fase di monitoraggio:

2.1 L’Autorità proponente e l’Autorità competente pubblicano nel corso degli anni sul portale VAS del sito internet del Comune i risultati delle attività di monitoraggio e le azioni correttive intraprese.

2.2 l’Autorità competente collabora con l’Autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l’impostazione ed i contenuti del Rapporto Ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all’art. 18 (art. 11 comma 2).

L’Autorità proponente redige il Rapporto Ambientale di cui all’art. 13 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che costituisce parte integrante della Variante e ne accompagna l’intero processo di elaborazione (art. 13 comma 3);

- L’Amministrazione Comunale cura la pubblicazione di un avviso sul BURA contenente l’indicazione delle sedi dove può essere presa visione della documentazione, anche ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. 18/83 e s.m.i. (art. 14 comma 1);
- l’Autorità competente in collaborazione con l’Autorità procedente svolge le attività tecnico-istruttorie, l’acquisizione e la valutazione di tutta la documentazione presentata, nonché delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati a seguito delle consultazioni (art. 15 com. 1);
- l’Autorità competente esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sul P/P e sul Rapporto Ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie (art. 11 comma 2);

- l'Autorità competente e l'Autorità procedente provvedono, ove necessario, alla revisione del P/P alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione dello stesso P/P per l'approvazione (art. 15 comma 2);
- l'Autorità competente all'adozione riceve il P/P ed il RA, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione (art. 16);
- l'Autorità competente pubblica sul BURA la decisione finale con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del P/P e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria (art. 17 comma 1);
- l'Autorità procedente, l'Autorità competente e l'Autorità proponente pubblicano sul sito web comunale il parere motivato espresso dall'Autorità competente, una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il P/P approvato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, e le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 18 (art. 17 comma 1);
- l'Autorità procedente, l'Autorità competente e l'Autorità proponente pubblicano sul proprio sito web le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati e le eventuali azioni correttive adottate (art. 18 comma 3);
- l'Autorità proponente individua nel P/P le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio (art. 18 comma 2).

Allegato n. 2

OGGETTO: Elenco Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare per procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 e segg. del D.Lgs. n. 152/2006 – Comune di Lanciano (CH) - Variante specifica al vigente strumento urbanistico: variazione previsione di infrastrutturazione stradale in località Villa Martelli mediante la sua rimozione ed eliminazione conseguente vincolo espropriativo

REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO – DPC002 SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI	dpc002@pec.regione.abruzzo.it
REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO – DPC032 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO	dpc032@pec.regione.abruzzo.it
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA	sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it
ARPA ABRUZZO - SEDE CENTRALE	sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
ASL2 LANCIANO-VASTO-CHIETI - SERVIZIO DI EPIDEMIOLOGIA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA	info@pec.asl2abruzzo.it
PROVINCIA DI CHIETI - SETTORE 3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	protocollo@pec.provincia.chieti.it